

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale

Prot. AP/ic/4429/2019

Roma, 18 luglio 2019

Alla Società De Akker Team SSD a.r.l.  
c/o Avv. Michele Facci  
Tramite pec: [michele.facci@ordineavvocatibopec.it](mailto:michele.facci@ordineavvocatibopec.it);

Al Presidente Soc. De Akker Team SSD a.r.l.  
Si.ra Natala Spanti  
c/o Avv. Michele Facci  
Tramite pec: [michele.facci@ordineavvocatibopec.it](mailto:michele.facci@ordineavvocatibopec.it);

Alla Procura Federale  
Tramite mail : [segreteria.procurafederale@federnuoto.it](mailto:segreteria.procurafederale@federnuoto.it)

E, p.c.

CR Emilia Romagna FIN  
Boarini Daniele  
Lorenzo Gazzotti

**OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione - Deferimento Sig.ra Natala Spanti e De Akker Team SSD a.r.l. - Procedimenti riuniti: 10-11/FIN/2019; Motivazione decisione n. 11/2019.**

Con la presente si trasmette la decisione in oggetto, assunta in data 16.07.2019.

*“Il giorno 16 luglio 2019, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimiliano Di Girolamo quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ambra Novarina.*

*PREMESSO CHE*

*- Il Procuratore Federale, con atto del 10.06.2019, deferiva al Tribunale Federale:*

*1) la Sig.ra. **Natala Spanti** (tess. FIN 40634) per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 del Regolamento Organico, dell'art. 6 dello Statuto Federale, dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché della Circolare Tesseramenti in vigore (sezione “Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione – indennità di preparazione” paragrafo 2 lett. A n. 2-p.22)*

2) la società **De Akker Team SSD a.r.l.** (cod. aff. 43327) per violazione delle norme sopra indicate ex art. 23 Regolamento di Giustizia Sportiva;

-la contestazione nei confronti della sig.ra Spanti e della Società muoveva dall'esposto presentato dai genitori degli atleti Simone Gazzotti e Francesca Boarini per fatti perpetratesi nel novembre 2018;

-in particolare si contestava la illecita richiesta da parte della Società De Akker Team SSD a.r.l. e per essa dal suo legale rappresentante di indennità come richieste nelle scritture allegate agli atti.;

- la Società De Akker Team SSD a.r.l. e la Presidente Natala Spanti producevano memorie tramite il proprio difensore avv. Michele Facci ed all'udienza del 16 luglio 2019 le parti concludevano come da verbale in atti.

#### RITENUTO CHE

- il Tribunale preliminarmente riteneva opportuno riunire il fascicolo portante il numero 11/FIN/2019 al numero 10/FIN/2019 avente stesso oggetto e riguardante le stesse parti per connessione soggettiva ed oggettiva;

-Il Tribunale ritiene altresì superflua l'audizione dell'avv. Gatto così come richiesta dal difensore;

- è indubbio che vi sia stato parziale concorso da parte degli esponenti, considerato che la predisposizione degli atti contestati veniva fatta dal difensore degli stessi, anche se la Società avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza, esimendosi dal richiedere qualsivoglia indennità agli atleti, in spregio al regolamento vigente e successivamente dal sollecitare l'adempimento stesso;

- va in ogni caso considerato che le ipotesi contestate ricadono, come pure rilevato dallo stesso difensore, nella fattispecie prevista dall'art 24 Regolamento Giustizia Sportiva e cioè nel tentativo non compiuto, visto che la dazione di denaro non è mai effettivamente avvenuta e la società ha desistito dalla richiesta;

- in considerazione di quanto esposto il Tribunale, vista la violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 6 del Regolamento Organico, dell'art. 6 dello Statuto Federale, dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché della Circolare Tesseramenti in vigore (sezione "Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione – indennità di preparazione" paragrafo 2 lett. A n. 2-p.22), ritiene che vada irrogata la sanzione ritenuta congrua di 2.000,00 euro per la Società e mesi 2 di sospensione da ogni attività la Presidente. Su tale sanzione va quindi applicata la riduzione di due terzi di cui al citato art. 24 per arrivare ad una sanzione definitiva di 700 euro per la Società



*e giorni 20 di sospensione per la Presidente.*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale I sezione visti gli atti, esaminati i documenti , sentite le conclusioni delle parti decide di irrogare alla Soc. De Akker Team SSD a.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 700,00 (settecento/00) e alla Presidente Natala Spanti la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale per giorni 20 (venti)."*

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

